

SEGNALAZIONE 21 GIUGNO 2018
345/2018/I/GAS

**SEGNALAZIONE AI SINDACI DEI COMUNI DI LAVIANO E VALVA IN MERITO ALLA
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE GESTITI DALLA
SOCIETÀ METAGAS S.R.L.**

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Attività di controllo dell’Autorità in materia di qualità del gas naturale.....	3
3. Controlli tecnici effettuati presso l’impianto di distribuzione del gas naturale “Laviano”.....	4
4. Controlli tecnici effettuati presso l’impianto di distribuzione del gas naturale “Valva”.....	5
5. Conclusioni e segnalazione ai Sindaci dei Comuni di Laviano e Valva	6

1. Premessa

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), nell’esercizio dei suoi poteri di regolazione a promozione della concorrenza e dell’efficienza del servizio, nonché a tutela del consumatore finale, ha da tempo adottato una regolazione in tema di qualità tecnica e commerciale nonché in materia di sicurezza dei servizi di distribuzione e di trasporto del gas naturale.

Come noto, l’articolo 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), prevede che l’Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

L’articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95, prevede inoltre che l’Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

Infine, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 l’Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente.

Sulla base di tale quadro normativo, sin dal 2000 l’Autorità ha, con riferimento al settore del gas naturale, posto in capo alle imprese distributrici una serie di obblighi in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, assestando una regolazione che, a decorrere dal 2009 (cfr. deliberazione 120/08), viene consolidata in un testo normativo, la c.d. RQDG (Regolazione della qualità della distribuzione del gas naturale) che, unitamente alla disciplina tariffaria del servizio, contenuta nella c.d. RTDG (Regolazione tariffaria della distribuzione del gas naturale), concorre a costituire il “*Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas*” (TUDG). In tal modo, la regolazione della qualità, analogamente a quella tariffaria, trova applicazione per un periodo di tempo predeterminato – c.d. periodo di regolazione. L’ultima RQDG adottata con deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas ha ad oggetto il periodo di regolazione 2014-2019.

2. Attività di controllo dell’Autorità in materia di qualità del gas naturale

A partire dal 2004, l’Autorità ha effettuato, in collaborazione con la Stazione Sperimentale per i Combustibili, confluita nell’Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria, Area Combustibili di San Donato Milanese (MI) (SSC) e con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, 740

controlli in materia di qualità del gas presso imprese di distribuzione del gas operanti su tutto il territorio nazionale.

Tali controlli consistono in prelievi di gas effettuati, senza preavviso, presso i gruppi di riduzione finale delle reti di distribuzione al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali, concernenti la concentrazione di odorizzante, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura.

In data 13 luglio 2017, l’Autorità ha approvato la deliberazione 521/2017/E/gas, recante “*Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018*” con la quale sono stati disposti ulteriori 60 controlli.

Le informazioni raccolte mediante tali controlli risultano particolarmente rilevanti sia ai fini della qualità del gas, che della sicurezza: in particolare, la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71) impone ai distributori di gas naturale di “*odorizzare il gas distribuito per uso domestico e similare con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità*” (art. 2).

L’obbligo di odorizzazione è rilevante ai fini della sicurezza: un’adeguata odorizzazione consente l’individuazione tempestiva di dispersioni gas e la loro eliminazione mediante il servizio di pronto intervento delle imprese di distribuzione del gas.

L’articolo 3 della legge n. 1083/71 prevede, inoltre, che l’odorizzazione del gas si considera effettuata secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza quando viene realizzata in conformità alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente Nazionale di Unificazione (UNI).

L’UNI attraverso il Comitato Italiano Gas (CIG) ha emanato le relative norme tecniche di attuazione. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penale per i soggetti obbligati ai sensi della legge n. 1083/71, il cui articolo 5 prevede che “*I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l’ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l’arresto fino a due anni*”.

3. Controlli tecnici effettuati presso l’impianto di distribuzione del gas naturale “Laviano”

Con riferimento all’impianto di distribuzione del gas naturale sito nel comune di Laviano (SA), via Mazzini angolo Padre Pio s.n.c. – denominato “Laviano” – e gestito dall’impresa di distribuzione Metagas S.r.l., con sede legale in Battipaglia (SA), via Primo Baratta 24, sono stati effettuati, a partire dal 2017, due controlli con i seguenti esiti.

Nel corso del primo controllo, effettuato l’1 febbraio 2017 ai sensi della deliberazione 14 luglio 2016, 389/2016/E/gas, è stato riscontrato – nelle misure effettuate in campo

nel territorio del comune di Laviano (SA) dalla SSC di San Donato Milanese – una concentrazione di odorizzante non conforme alle regole di buona tecnica per la sicurezza previste dalla legge n. 1083/71, in quanto largamente inferiore al valore previsto dal prospetto E.2 dell’appendice E, paragrafo E.2.2, della norma UNI n. 7133-2:2014.

In data 1 marzo 2017 è stato informato il Comune di Laviano e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno al fine di evidenziare la descritta situazione di grave inadempienza posta in essere dalla società Metagas S.r.l. e i conseguenti rischi per la sicurezza della comunità locale.

Il Comune di Laviano, in qualità di concedente il servizio di distribuzione di gas naturale, è stato così invitato dagli Uffici dell’Autorità ad attivare tutte le misure necessarie per garantire gli indispensabili requisiti di sicurezza della collettività contro il pericolo di incidenti da gas combustibile, eventualmente ricorrendo alle misure contingibili e urgenti di cui all’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

A seguito di tale comunicazione, il Sindaco del Comune di Laviano ha emesso ordinanza n. 7 del 6 marzo 2017, con la quale ordinava alla società Metagas S.r.l. *“[...]di provvedere alla odorizzazione del gas metano distribuito nel territorio comunale in maniera conforme alle regole della buona tecnica per la sicurezza previste dalla legge n. 1083/1971 [...]”* al fine di scongiurare ogni rischio e pericolo per la sicurezza pubblica.

Nel corso del secondo controllo, effettuato il 31 gennaio 2018 ai sensi della deliberazione 13 luglio 2017, 521/2017/E/gas, è stato riscontrato nuovamente – nelle misure effettuate in campo nel territorio del comune di Laviano (SA) dalla SSC di San Donato Milanese – una concentrazione di odorizzante non conforme alle regole di buona tecnica per la sicurezza previste dalla legge n. 1083/71, in quanto largamente inferiore al valore previsto dal prospetto E.2 dell’appendice E, paragrafo E.2.2 della norma UNI 7133-2:2014.

4. Controlli tecnici effettuati presso l’impianto di distribuzione del gas naturale “Valva”

Con riferimento anche all’impianto di distribuzione del gas naturale sito nel comune di Valva (SA), piazza Fontana s.n.c. – denominato “Valva” – e gestito dalla medesima impresa di distribuzione Metagas S.r.l. sono stati effettuati, a partire dal 2017, due controlli con i seguenti esiti.

Nel corso del primo controllo, effettuato il 31 gennaio 2017 ai sensi della deliberazione 14 luglio 2016, 389/2016/E/gas, è stato riscontrato – nelle misure effettuate in campo nel territorio del comune di Valva (SA) dalla SSC di San Donato Milanese – una concentrazione di odorizzante non conforme alle regole di buona tecnica per la sicurezza previste dalla legge n. 1083/71, in quanto largamente inferiore al valore

previsto dal prospetto E.2 dell'appendice E, paragrafo E.2.2, della norma UNI n. 7133-2:2014.

In data 1 marzo 2017 è stato informato il Comune di Valva e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno al fine di evidenziare la descritta situazione di grave inadempienza posta in essere dalla società Metagas S.r.l. e i conseguenti rischi per la sicurezza della comunità locale.

Il Comune di Valva, quale concedente il servizio di distribuzione di gas naturale, è stato così invitato dagli Uffici dell'Autorità ad attivare, con la massima urgenza, tutte le misure necessarie per garantire gli indispensabili requisiti di sicurezza della collettività contro il pericolo di incidenti da gas combustibile, eventualmente ricorrendo alle misure contingibili e urgenti di cui all'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

A seguito di tale comunicazione, il Sindaco del Comune di Valva ha emesso ordinanza n. 11/17 del 13 marzo 2017, con la quale ordinava alla società Metagas S.r.l. “[...]di provvedere alla odorizzazione del gas metano distribuito nel territorio comunale in maniera conforme alle regole della buona tecnica per la sicurezza previste dalla legge n. 1083/1971 [...]” al fine di scongiurare ogni rischio e pericolo per la sicurezza pubblica.

Nel corso del secondo controllo, effettuato l'1 febbraio 2018 ai sensi della deliberazione 13 luglio 2017, 521/2017/E/gas, è stato riscontrato nuovamente – nelle misure effettuate in campo nel territorio del comune di Valva (SA) dalla SSC di San Donato Milanese – una concentrazione di odorizzante non conforme alle regole di buona tecnica per la sicurezza previste dalla legge n. 1083/71, in quanto largamente inferiore al valore previsto dal prospetto E.2 dell'appendice E, paragrafo E.2.2 della norma UNI 7133-2:2014.

5. Conclusioni e segnalazione ai Sindaci dei Comuni di Laviano e Valva

L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico che deve garantire, tra l'altro, standard di sicurezza, tra cui quelli previsti dalla legge n. 1083/71. L'obbligo di odorizzazione, posto a garanzia della sicurezza del cliente finale, attiene a un interesse pubblico essenziale che non può risultare recessivo rispetto a interessi di carattere particolare.

Come noto, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata (ora in coerenza con quanto previsto dall'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159), svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, e i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministro ora dello sviluppo economico.

Nell'ambito dei contratti di servizio sono stabiliti tra l'altro i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti nonché le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del citato decreto legislativo 164/00 la fornitura di gas agli impianti può essere sospesa dalle imprese di distribuzione di gas naturale altresì su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in caso di riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

Per quanto di propria competenza, l'Autorità ha avviato diversi procedimenti sanzionatori nei confronti della società Metagas S.r.l. in materia di pronto intervento gas nonché in materia di sicurezza, continuità, obblighi informativi e accesso del servizio di distribuzione del gas naturale: cfr. deliberazione 9 marzo 2017, 125/2017/S/gas e determina 7 novembre 2017, DSAI/64/2017/gas.

Inoltre, in tutti i sopra richiamati casi in cui è stato riscontrato un grado di odorizzazione non conforme alle regole di buona tecnica per la sicurezza previste dalla legge 1083/71, l'Autorità ha altresì provveduto alle doverose denunce di reato alle Procure della Repubblica competenti; le denunce sono state comunicate anche, per opportuna conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza e per le infrastrutture energetiche, alla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico – nonché a Innovhub – Stazioni sperimentali per l'industria, Area combustibili.

In considerazione delle reiterate violazioni poste in essere in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale dalla società Metagas S.r.l. e dei rilevanti interessi in gioco, l'Autorità con la presente Segnalazione intende riferire ai Sindaci dei Comuni di Laviano e Valva i fatti sopra riportati, affinché possano valutare l'adozione degli atti di competenza, tra cui verificare l'eventuale azione di risoluzione del relativo contratto di servizio.